

ACCORDO MODIFICATIVO
della

CONVENZIONE
tra
PROVINCIA DI TREVISO
e
IPAB CASA DI RIPOSO UMBERTO I

per

**L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE
IVI COMPRESSE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO PER LE FASI DI AFFIDAMENTO ED
ESECUZIONE DELL’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA ALA DELLA CASA DI RIPOSO**

La **Provincia di Treviso** con sede in Treviso, via Cal di Breda, 116 CF 80008870265 di seguito denominata “Provincia”, rappresentata dal sig. Stefano Marcon, nato a Castelfranco Veneto il 14/05/1968, nella sua qualità di Presidente;

L’**IPAB Casa di riposo Umberto I**, con sede in Montebelluna (TV), via Ospedale, 54, CF 83000370268, PI 01599430269, di seguito denominata “Casa di riposo”, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giovanni Gasparetto, nato a Trevignano (TV) il 27/12/1952, nella sua qualità di Presidente del CdA, che interviene nel presente atto in forza della Delibera n. 36 del 10/11/2016;

PREMESSO CHE

- tra le suddette Pubbliche Amministrazioni è stata stipulata apposita Convenzione sottoscritta il 10/3/2015, tuttora vigente, con la quale sono stati disciplinati i rapporti tra le parti, e il cui oggetto è l’affidamento delle funzioni di stazione appaltante alla Provincia ivi comprese le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dell’ampliamento dei lavori di realizzazione della nuova ala della Casa di riposo;
- la Provincia ha espletato le procedure di gara relative all’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di che trattasi e che il RUP della Provincia ha altresì svolto in tale fase un’attività di verifica e controllo sulla redatta e redigenda progettazione tutt’ora in essere;
- l’art. 5 (rimborsi) prevedeva che qualora fosse stata affidata anche la funzione di Direttore dei lavori alla Provincia (da svolgersi per tramite di un dipendente tecnico della Provincia), la Casa di riposo avrebbe dovuto rimborsare alla Provincia la somma di € 30.000,00 per detta prestazione;
- con missiva prot. 2243 del 19/11/2015 la Casa di riposo comunicava la volontà di avvalersi dell’opzione prevista dall’art. 5 relativa all’affidamento della funzione del Direttore dei lavori ad un dipendente della Provincia;
- in data 30/3/2016 la Provincia comunicava il nulla osta del Direttore Generale allo svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori e veniva incaricata della funzione l’arch. Maria Pia Barbieri funzionario della Provincia;
- Con Decreto n. 42 del 18/4/2016 la Casa di riposo provvedeva a nominare l’arch. Maria Pia Barbieri Direttore dei lavori di realizzazione della nuova ala;

TUTTO CIO’ PREMESSO

tra la Provincia e la Casa di riposo si stipula il presente accordo teso alla modifica della Convenzione in essere:

- le parti di comune accordo stabiliscono consensualmente di revocare l'affidamento della funzione di direzione dei lavori alla Provincia, nella persona dell'arch. Maria Pia Barbieri funzionario della Provincia, in quanto convengono che sono mutati i presupposti di opportunità e convengono che tale revoca meglio garantisce i pubblici interessi rappresentati dalle parti;
- l'efficacia della precedente disposizione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto;
- la Casa di riposo provvederà in via autonoma ad istruire la procedura di gara per l'individuazione delle funzioni di:
 - **Direttore dei lavori,**
 - **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,**che si intendono dunque stralciate dalla Convenzione;
- la Casa di riposo si impegna a indire il Bando di gara per l'affidamento delle funzioni di cui al punto precedente entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, e a stipulare a conclusione della procedura regolare contratto d'incarico professionale;
- le parti convengono che nel tempo intercorrente tra la stipula del presente atto e la nomina del Direttore dei lavori, che avverrà a conclusione del procedimento concorsuale previsto per l'incarico, la Provincia non avrà motivo di rallentare o sospendere il procedimento principale consistente nelle fasi di avanzamento di realizzazione dell'opera (validazione, indizione di gara lavori, conduzione della gara lavori, ecc.);
- rimane in capo alla Casa di riposo la fase di liquidazione (verifica di corrispondenza dell'incarico reso al contratto) delle spese tecniche di Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previa verifica del Responsabile Unico del Procedimento;
- sulla base di quanto fin qui stabilito non sono più dovuti € 30.000,00 per la funzione di Direttore dei lavori di cui all'art. 5;
- le parti inoltre di comune accordo stabiliscono di meglio garantire i pubblici interessi rappresentati precisando che competerà alla Direzione della Casa di riposo la nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice dei contratti pubblici deputata alla valutazione qualitativa ed economica della gara d'appalto di lavori di realizzazione della nuova ala, compreso il sostenimento delle relative spese.

Le parti con il presente accordo definiscono tra di loro ogni diritto, azione e pretesa, dedotta e deducibile, e aventi causa dalla Convenzione e dal presente accordo.

Il presente accordo tra Pubbliche Amministrazioni viene stipulato in modalità elettronica per tramite di apposizione di firma elettronica digitale delle parti sul documento informatico, che le parti scambiano via posta elettronica certificata, riportando data conseguente.

(firmato digitalmente)

(Stefano Marcon)

(Giovanni Gasparetto)